



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Titolo		Protocollo	
I	Classe	10	Fascicolo
nr. 20443	del 15 marzo 2013		
UOR SET05	CC	RPA Carlo Aglieri	

Ai Dirigenti e ai Responsabili delle strutture decentrate e, per il loro tramite, ai Gestori della procedura automatizzata di rilevazione delle presenze RILPWEB e p.c.
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto
Al Coordinatore della RSU

LORO SEDI

Oggetto: procedura per la fruizione dei permessi sindacali retribuiti.

In relazione alle comunicazioni relative alla concessione dei permessi in oggetto, al fine di evitare l'attivazione dell'apparato sanzionatorio previsto dalla vigente disciplina contrattuale, si rende necessario richiamare l'attenzione di quanti in indirizzo, sulle procedure cui attenersi, evidenziando preliminarmente quanto in merito previsto dall'art. 9 del CCNQ 26 settembre 2008, che, per la parte che interessa, si riporta di seguito integralmente:

comma 4. *“Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.”*

comma 9. *“Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 4 e 5 e di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.”*

In considerazione del fatto che il vigente CCI demanda ai singoli Responsabili di struttura la gestione delle presenze del personale, compresa la concessione dei permessi in questione, con nota n°74327 del 3 novembre 2009, sono stati individuati i Responsabili del procedimento, così come di seguito specificato:

“6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6.1 *il responsabile del procedimento, tenuto alla trasmissione delle informazioni al Dipartimento della funzione pubblica, è già individuato nell'Operatore GEDAP del Servizio relazioni sindacali accreditato presso il DFP (...).*

6.2 *Assumono altresì la responsabilità del procedimento, per quanto riguarda la trasmissione dei dati al Servizio relazioni sindacali, i singoli Responsabili amministrativi delle strutture dove prestano servizio i dipendenti che fruiscono dei permessi sindacali: Dirigenti (o loro delegati), SAD, Responsabili CSG e Biblioteche centrali di Facoltà, Responsabili amministrativi Poli decentrati, CUC, SPPA, COT, SISIS, ecc..*

6.3 *A tal proposito si ricorda ancora una volta che la mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento (art. 9, comma 9, CCNQ 9 ottobre 2009).”*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Con successiva nota n°85591 del 17 dicembre 2009 è stato poi precisato che:

“(...) i Responsabili della gestione amministrativa delle strutture dove prestano servizio i dipendenti che fruiscono dei permessi sindacali (...), già individuati quali responsabili del procedimento per la parte di propria competenza, sono tenuti ad assicurare i seguenti adempimenti:

- a) accettazione delle richieste presentate almeno il giorno prima dell’evento e diniego di concessione del permesso richiesto dopo tale termine;*
- b) accertamento della titolarità del richiedente, mediante riscontro dell’avvenuto accreditamento, e verifica dell’esatta compilazione dei campi necessari per l’aggiornamento del DB GEDAP;*
- c) autorizzazione, in relazione alle esigenze di servizio della struttura e nel maggiore rispetto possibile delle prerogative sindacali legalmente e contrattualmente garantite, da formalizzare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il giorno precedente la fruizione del permesso;*
- d) trasmissione della richiesta al Servizio relazioni sindacali, nello stesso giorno in cui viene autorizzata.*

La richiesta di permesso deve quindi essere presentata, autorizzata e trasmessa al Servizio relazioni sindacali entro il giorno precedente la fruizione del permesso stesso.”

Tutto ciò premesso e atteso che l’art. 16, comma 2, del Regolamento disciplinante il sistema di rilevazione delle presenze del personale contrattualizzato dell’Università degli studi di Palermo, emanato con DDA n°3124 del 30 luglio 2012, individua nei Dirigenti (o loro delegati) e nei Responsabili amministrativi delle strutture decentrate i soggetti preposti alla concessione delle autorizzazioni e nei Gestori della procedura automatizzata di rilevazione delle presenze i soggetti tenuti alla trasmissione delle richieste di permesso inderogabilmente almeno 24 ore prima della fruizione del permesso medesimo, si informano quanti in indirizzo che, per quanto comunicato dall’Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica con nota n°49531 del 24 novembre 2009 *“ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 9, del CCNQ 9 ottobre 2009 (...) le Amministrazioni provvedono all’accertamento dei casi di mancato invio dei dati (...) nei termini fissati dal citato art. 9, cc. 4 e 5”*.

Si reputa infine opportuno ricordare con l’occasione che i dipendenti titolari delle prerogative in questione, sono **ESCLUSIVAMENTE** i Dirigenti sindacali accreditati dalle OO.SS. rappresentative nel comparto Università e i componenti della RSU, dipendenti per i quali lo scrivente Ufficio provvede a comunicare a ciascuna struttura interessata l’avvenuto accreditamento, e che – atteso che le prerogative in questione rappresentano un diritto dei soggetti sindacali che, salvo casi eccezionali, non può essere limitato da alcun atto discrezionale dell’Amministrazione, in quanto compete al Dirigente/Responsabile amministrativo della struttura dove presta servizio il Dirigente sindacale predisporre le misure organizzative necessarie per supplire l’assenza del lavoratore – la procedura autorizzativa sopra richiamata non può che intendersi limitata all’accertamento dei requisiti richiesti e al rispetto dei tempi previsti.

Per ogni ulteriore eventuale chiarimento si rimanda alle note citate nella presente, che sono disponibili nel sito web dell’Ufficio relazioni sindacali della Direzione Generale, nella sezione “permessi sindacali (http://portale.unipa.it/amministrazione/direzione/seres/home/Permessi_sindacali.html).

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali
f.to Nicola Giannone